



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

Sul ricorso numero di registro generale 9386 del 2009, proposto da Mazzotta Giovanni, Marianna Santopaolo, Gaetano Vigna, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Pagliarello, con domicilio eletto presso Segreteria della quinta Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

***contro***

Comune di Garbagnate Milanese in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto nello studio dello stesso in Roma, via di Ripetta 142;

***nei confronti di***

Monica Maurelli, Elena Mariani, Stefano Leo;

***per la riforma***

della sentenze del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO SEZIONE IV n. 00189/2009;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Garbagnate Milanese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Manzi, per delega dell'Avv. Ferrari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti avevano impugnato dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Milano, il provvedimento del 14 ottobre 2008 emesso dalla commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria utile ad eventuali assunzioni a tempo pieno e indeterminato presso il settore polizia locale in qualità di agenti di polizia locale, censurando l'esito della prova scritta, ove i candidati non avevano conseguito il punteggio minimo richiesto per proseguire nella selezione e non erano stati quindi ammessi alla seconda prova.

2. Il TAR, sul presupposto che con determinazione n.967 del 24.10.2008 il comune di Garbagnate Milanese aveva approvato gli atti della commissione giudicatrice della selezione con la relativa graduatoria di merito e che l'elenco contenente i riferimenti della suddetta determinazione era stato pubblicato all'albo pretorio in data 28.10.2008, rimanendovi affisso per 15 giorni consecutivi; che il termine per impugnare la detta determinazione era quindi scaduto in data 12.01.2009 e che non risultava impugnato l'atto finale della procedura selettiva, concludeva accogliendo la eccezione sollevata dalla amministrazione, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della mancata impugnazione dell'atto conclusivo della procedura.

3. Nell'atto di appello i ricorrenti assumono, con plurimi motivi, la erroneità della sentenza ed in particolare censurano il presupposto del ragionamento del primo

giudice, che secondo cui non è sarebbe necessaria, nei confronti dei soggetti non vincitori, la notifica individuale della graduatoria. Sostengono invece che tale notifica è necessaria nei confronti dei soggetti che, come i ricorrenti, hanno partecipato ad una procedura concorsuale per i quali per l'appunto il termine legale per la impugnativa giurisdizionale decorre dalla piena conoscenza ovvero dalla notifica o dalla comunicazione individuale del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva non essendo sufficiente la sola pubblicazione di questa ultima all'albo pretorio dell'ente.

Per il resto gli appellanti reiterano i motivi già dedotti in primo grado e non esaminati dal primo giudice.

4. Si è costituito il Comune di Garbagnate insistendo, con ampie argomentazioni, per la conferma della sentenza del TAR.

5. All'udienza di trattazione del 23 marzo 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6. L'appello non merita accoglimento.

Come è stato rilevato dalla medesima Sezione, con riferimento all'atto conclusivo di una procedura concorsuale con il quale viene approvata la graduatoria di un concorso a pubblico impiego, la amministrazione ha uno specifico interesse ad attivare forme individuali di comunicazione solo nei confronti di quei soggetti che, in quanto vincitori, dovranno entrare a far parte del suo assetto organizzativo per rivestire la qualifica di pubblico dipendente.

Nei confronti di tutti gli altri partecipanti può configurarsi a carico della amministrazione solo l'obbligo di rendere pubblico e conoscibile l'esito del concorso con le ordinarie forme di pubblicità notizia per cui dalla data di tale pubblicità notizia decorre il termine per ricorrere contro la graduatoria (Cons. Stato, Sez. V, del 9.10.2002 n.5407).

In sostanza, in assenza di alcuna esplicita previsione nel bando di concorso, non vi è un obbligo legale e specifico di comunicazione dell'esito del concorso nei confronti dei soggetti non vincitori. D'altro canto per l'ente locale l'obbligo legale di fornire una adeguata forma di pubblicità notizia si realizza attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente della graduatoria definitiva.

Ed invero per gli articoli 124 del d.lgs. n.267 del 2000 e 21 della legge n.1034 del 1971 tutte le deliberazioni delle amministrazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e l'eventuale ricorso giurisdizionale deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione.

7. Nel caso che occupa, come prima rilevato, premesso che il bando di concorso non prevedeva nessun adempimento in capo alla amministrazione comunale che la onerasse di notificazione individuali nei confronti dei soggetti non idonei, il comune ha provveduto ad approvare tutti gli atti della commissione giudicatrice con determinazione del 24 10.2008 n.967 ed ha pubblicato all'albo pretorio in data 28.10.2008 la relativa delibera.

Con l'effetto che, come esattamente rilevato dal TAR e dall'appellato comune, il termine ultimo per ricorrere avverso la determinazione era il 12.1.2009.

8. Infondata è poi l'affermazione degli appellanti di avere comunque proposto l'impugnazione della determina di cui sopra per avere usato, nel ricorso introduttivo, la formula di impugnazione: “..ogni altro provvedimento connesso e consequenziale”.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito come la suddetta espressione assume il carattere di una clausola di mero stile, essendo necessario che il ricorrente indichi in maniera espressa gli atti che intende gravare (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 16.9.2004, n. 6018).

9. Spese ed onorari del giudizio, in relazione alla natura del *petitum*, possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello in epigrafe indicato.

Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccharini, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione